



COMUNE DI CASSINELLE
Provincia di Alessandria

Via Colombara, 41
P.IVA 00450080064

Tel.0143/848129
Fax.0143/848139

ALIQUOTE I.C.I. 2009

4,5 ‰ – prima casa

6 ‰ – altri immobili

€103,29 – detrazione prima casa e pertinenze

L'art.1 del Decreto Legge 27 maggio 2008 n.93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Con la risoluzione 12/DF il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l'esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, precisando quali siano le fattispecie interessate dall'esenzione e quali ne siano escluse. Più dettagliatamente:

L'ESENZIONE SI APPLICA ALLE SEGUENTI CASISTICHE :

- ex casa coniugale: ai sensi del comma 3-bis dell'art.6 del D.Lgs. 504/1992, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- Immobili delle cooperative edilizie e degli IACP: l'art.1, comma 3, del D.L. 93/2008 prevede espressamente l'esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

L'ESENZIONE SI APPLICA ALLE SEGUENTI CASISTICHE :

- abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato: per gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione prima casa.